



REGIONE SICILIANA

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania**

DELIBERAZIONE N.

326

del

12 SET. 2024

Oggetto: Stipula Convenzione con l'Università degli Studi di Pisa, Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa, a norma del D.L. 402/2017, del dott. Fichera Piergabriele, presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Garibaldi Nesima.

Proposta n. **59**

del

12 SET. 2024

STRUTTURA PROPONENTE

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Direttore dell'Unità Operativa
Dott.ssa Ersilia Riggio

Maria Antonietta Li Calzi

Maria Luisa Grasso

Ersilia Riggio

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Premesso che:

- ai sensi del D.I. n. 402/2017, Allegato 1, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Vista:

- la pec del 4/6/2024, introitata al prot. generale n. 9897 del 4/6/2024, con la quale l'Università di Pisa ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione al di fuori della rete formativa da parte del dott. Fichera Piergabriele, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria della medesima Università, da effettuarsi presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'Arnas Garibaldi;
- la bozza di convenzione, trasmessa con la pec succitata, con allegata accettazione formale da parte del Direttore dell'U.O.C. di Otorinolaringoiatria Aziendale, dott. Raso, della richiesta del medico specializzando di svolgere la formazione in extra – rete presso la Struttura dallo stesso diretta;
- la nota con la quale il Direttore dell'U.O.C. di Otorinolaringoiatria Aziendale ha dichiarato, secondo quanto richiesto dall'Allegato 1 al D.M. 402/2017, di poter accogliere lo specializzando in formazione extra – rete *“alla luce della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura medesima”*;

Acquisito:

- agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale;

Rilevato che:

- l'attività in formazione specialistica al di fuori della rete formativa del dott. Fichera Piergabriele si svolgerà dal 16 settembre 2024 al 31 dicembre 2024 presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Garibaldi Nesima;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- ai sensi dell'art. 9 dello schema di convenzione, consensualmente modificato tra le parti e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, *“La copertura assicurativa per rischi professionali connessi all'attività svolta dal medico in formazione specialistica, per quanto attiene la responsabilità civile contro terzi ed infortuni è a carico del medico in*

formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa";

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- Autorizzare la stipula della Convenzione con l'Università degli studi di Pisa, Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa, a norma del D.L. 402/2017, del dott. Fichera Piergabriele, presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Garibaldi Nesima;
- Sottoscrivere digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- Trasmettere copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Pisa, alla Direzione Sanitaria e al Direttore l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Garibaldi Nesima.

ALLEGATI: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- Autorizzare la stipula della Convenzione con l'Università degli studi di Pisa, Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, per lo svolgimento dell'attività di formazione

specialistica extra-rete formativa, a norma del D.L. 402/2017, del dott. Fichera Piergabriele, presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Garibaldi Nesima;

- Sottoscrivere digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- Trasmettere copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Pisa, alla Direzione Sanitaria e al Direttore l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Garibaldi Nesima;
- Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, per permettere il tempestivo avvio delle attività.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

Il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, con sede legale in Via Savi 10, - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Prof.ssa Grazia Chiellini, domiciliata per la carica in Via Savi 10 Pisa,

E

L'Ospedale Arnas Garibaldi, con sede legale in P.zza Santa Maria di Gesù n.5 - Catania, codice fiscale C.F./ P.IVA: 04721270876, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal dott. Giuseppe Giammanco, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Otorinolaringoiatria, il dott. Fichera Piergabriele, nato a Caltagirone (CT) il 12/05/1995, residente a Catania (CT) in Via Eleonora D'Angiò n. 6, codice fiscale FCHPGP95E12B428F, email: pergabrielefighera@tiscali.it , medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università di Pisa (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3 - Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 16 settembre 2024 al 31 dicembre 2024 presso la U.O.C. Otorinolaringoiatria Ospedale Arnas Garibaldi di Catania; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del tirocinante.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria, sotto la supervisione del Dott. Ferdinando Raso (Direttore dell'U.O.C di Otorinolaringoiatria) e tutor aziendale Dott. Paolo Condorelli, con orario di accesso da concordare con il tutor.

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Copia degli orari vistati dai tutori dovranno essere altresì trasmessi a cura del medico in formazione, al seguente indirizzo mail teresa.pardini@unipi.it

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 - Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per rischi professionali connessi all'attività svolta dal medico in formazione specialistica, per quanto attiene la responsabilità civile contro terzi e infortuni è a

carico del medico in formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa. L'Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando.

Art. 10 - Sicurezza

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 co. 4, sono a carico dell'Università/Scuola di Specializzazione, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università/Scuola di Specializzazione provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art. 11 - Sorveglianza Sanitaria

L'avvio della frequenza è subordinato all'avvenuta validazione da parte del medico competente del soggetto ospitante, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura Proponente da produrre unitamente agli esami ematochimici e ai certificati vaccinali previsti dal protocollo sanitario adottato dal soggetto ospitante. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dal soggetto ospitante per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 13 - Trattamento dei dati

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione acconsentono al reciproco trattamento dei dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection – GDPR).

Art. 14 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso il soggetto ospitante, secondo quanto previsto dalla citata normativa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

Art. 15 - Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, Via Savi 10, Pisa;
- Ospedale Arnas Garibaldi, in P.zza Santa Maria di Gesù n. 5, Catania.

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto proponente

in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 16 - Durata

La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

Art. 17 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 18 - Spese di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014 (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7.06.2016).

Art. 19 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, approvato, sottoscritto dalle Parti

Per il Soggetto promotore

Il Direttore del Dipartimento di Patologia Chirurgica,
Medica, Molecolare e dell'Area Critica

Prof.ssa Grazia Chiellini

Per il Soggetto Ospitante

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Giammanco